



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

IMPRESE SOCIALI E CODICE DEL TERZO SETTORE: SINTESI RIFERITA ALLA NOTA DIRETTORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 0002491 DEL 22 FEBBRAIO 2018.

Primo quesito: **“Applicabilità alle cooperative sociali degli obblighi di redazione del bilancio sociale”.**

Il Ministero del Lavoro, nel ricomprendere anche le Cooperative sociali tra i soggetti obbligati alla redazione del bilancio sociale, ribadisce ciò che era già desumibile dalla riforma del Terzo Settore (art. 9, comma 2, D.lgs. 112/2017 e art. 14, comma 1, D.lgs. 117/2017): il bilancio sociale da depositare presso il Registro Imprese, da pubblicare sul proprio sito internet e - per gli Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro - da depositare altresì presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (non ancora istituito), dev'essere redatto secondo le Linee Guida che lo stesso Ministero dovrà adottare con apposito Decreto.

Ne consegue che, in attesa delle Linee Guida, i suddetti adempimenti (in primis: redazione, deposito presso il RI e pubblicazione sul sito), **sono da considerarsi facoltativi**, al netto dell'eventuale obligatorietà derivante da eventuali disposizioni regionali ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale (ad es. Regolamento Regione Lombardia n. 1/2015).

Secondo quesito: **“Chiarimenti sul rapporto tra l'art. 2 del d.lgs. 112/2017- che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali - e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali”.**

Sul tema il Ministero sembra fornire una risposta positiva.

Facendo presente che l'ampliamento introdotto dall'art. 17, comma 1, del D.lgs 112/2017, in virtù del richiamo fatto dall'art. 2, comma, lett. a) del medesimo D.lgs, alla Legge 328/2000, è stata ripresa, in sostanza, la definizione di <<servizi sociali>> espressa nell'art. 128 del D.lgs 112/1998, ricomprendendovi *“tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”*, il Ministero riterrebbe inclusi anche gli interventi di “prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere” (di competenza statale).

Terzo quesito: **“Applicabilità alle cooperative sociali dell'articolo 10 comma 1 del d.lgs. 112/2017, relativo all'obbligo di nomina dei sindaci”.**

Il Ministero conferma la non applicabilità dell'art. 10 comma 1 d.lgs. 112/2017 alle società cooperative in relazione all'obbligo di nomina dei sindaci ritenendo prevalente la normativa in materia di cooperazione (art 2543 e 2477 c.c.).

Roma, 02 marzo 2018

